

Aula
(FP)

6/12/2016

h. 10.40



Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00040599/A0100C-04 07/12/16 CR

Ci 02-18-02/959/2016/X

17:05 06 Dic 16 A00100C 001751

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS
SEDE

MOZIONE N. 956

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: Proroga autorizzazioni e accreditamenti DGR n. 29-3944 del 19/09/2016 "Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30-1517/2015" ~~Collegato PDCR 177~~

PRESO ATTO

- che il 16 Settembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 29-3944 "Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 -1517/2015 e s.m.i.";
- che detta DGR individua i CSM come soggetti che dovranno svolgere la valutazione multidimensionale e la presa in carico dell'utente;
- che tale atto stabilisce che, nella fase transitoria, le strutture dovranno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento. In particolare, le strutture entro tre mesi dall'emanazione dell'atto dovranno decidere per quale tipologia di struttura accreditarsi e presentare la relativa istanza;
- che entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento, è prevista una fase di valutazione dell'utenza in carico presso le strutture residenziali psichiatriche piemontesi mediante l'applicazione delle scale di valutazione disciplinate nel "Allegato C - Scale di valutazione", (ovvero utilizzo degli strumenti Gaf e Honos);
- che la sopracitata delibera stabilisce, inoltre, tra i requisiti gestionali d'esercizio, gli standard di personale a cui le strutture residenziali devono attenersi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento;

CONSIDERATO

- che gli strumenti Gaf e Honos per le scale di valutazione delle utenze sono giudicati poco attendibili da autorevolissimi esponenti della comunità scientifica;
- che le domande per l'accredimento delle strutture sono condizionate dai risultati del censimento e dall'indagine svolta dalla Regione Piemonte, **che però si concluderà tre mesi dopo il tempo previsto per l'accredimento delle strutture e che, a oggi, non è stato comunicato l'esito individuale del censimento conclusosi il 15 novembre 2016 al paziente e alla famiglia di riferimento;**
- che nella definizione delle figure professionali che partecipano alla composizione dell'equipe terapeutica delle strutture vi è un'incongruenza che di fatto rende impossibile la definizione degli standard di personale a cui attenersi e non permette alle strutture di programmare la composizione futura del proprio organico

TENUTO CONTO

- che è oggi all'esame del Consiglio regionale la proposta di deliberazione relativa all'accorpamento delle Aziende sanitarie TO1 e TO2 che presentano due diversi modelli di Dipartimento di Salute mentale e dalla cui analisi la Giunta regionale intende prendere le mosse per una riflessione generale sulla gestione della Salute mentale della Città, come indicato nel documento presentato alla IV Commissione consiliare il 10 novembre scorso

il Consiglio regionale

impegna

la Giunta regionale

a modificare la DGR n. 29-3944 "Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 -1517/2015 e s.m.i." e nello specifico a:

- definire in modo più congruo gli standard di personale che ciascuna struttura deve utilizzare;
- comunicare ai singoli utenti e alle famiglie di riferimento, entro una data stabilita, l'esito della valutazione e il conseguente nuovo progetto terapeutico personalizzato;
- individuare, in base alla realizzazione del punto precedente, un nuovo termine per la presentazione del titolo autorizzativo e dell'accreditamento **che consenta alle famiglie l'esercizio effettivo del diritto alla scelta del luogo di cura** e tutelando le strutture per ciò che concerne il riassetto organizzativo;
- chiarire, attraverso un tavolo tecnico, elementi di carattere strutturale che ancora oggi, nonostante le FAQ, rappresentano fonte di poca chiarezza (rischio sismico, numero di servizi completi per le SRP 2.2 e le SRP3 H24, definizione chiara degli spazi comuni);
- prorogare i termini entro i quali le strutture possono richiedere l'accreditamento di almeno 5 mesi.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)